

Accoglimento totale n. cronol.

'2023 del /07/2023

RG n. /2023

Repert. n.

/2023 del /07/2023



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

Nel procedimento R.G. n. 023

instaurato da:

, C.F. e P. Iva

, con gli avvocati Matteo Marini e Alexander Nisi

nei confronti di:

C.F.

non costituito

ORDINANZA

(art. 703 c.p.c.)

Il giudice, dott.
a scioglimento della riserva assunta *ex art. 127-ter c.p.c.*,
esaminati atti e documenti di causa,
verificata la regolarità della notificazione indirizzata al resistente;
riscontrata la legittimazione attiva *ex art. 1168 comma 2 c.c.* della parte ricorrente, in qualità
di conduttrice dell'immobile sito nel comune di (BS) in
accatastato alla Sezione Foglio Particella Subalterno (doc. 2);
rilevata l'estinzione del titolo in forza del quale il resistente era abilitato ad abitare presso
l'immobile, stante la cessazione del rapporto di lavoro in data 2 febbraio 2023, per dimissioni del
lavoratore (doc. 5);
ritenuto che l'estinzione del rapporto di lavoro subordinato sia provata *per tabulas e*,
derivando da un recesso del lavoratore, questi non possa, al contempo, sostenere la legittima
prosecuzione del godimento dell'immobile, con la conseguenza che la mancata restituzione integra
a tutti gli effetti uno spoglio (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003);
ritenuto, in conclusione, che il ricorso attoreo – anticipato dall'invio di due diffide volte a
conseguire il rilascio dell'unità immobiliare – debba essere accolto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri
dettati dal d.m. n. 55/2014;

p.q.m.

visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
ordina al resistente di rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile sito
nel comune di (BS) in , accatastato alla Sezione
Foglio , Particella , Subalterno , in favore della parte ricorrente, reimmettendola, quindi,
nella sua detenzione qualificata;

condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
euro 286,00 per esborsi ed euro 3.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cassa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;

visto l'art. 669-*duodecies* c.p.c.,



Accoglimento totale n. cronol. /2023 del /07/2023

RG n. /2023

Repert. n. 2023 del /07/2023

dispone fin da ora che, in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del resistente, all'attuazione del presente provvedimento si proceda secondo le modalità dell'esecuzione per consegna di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.

Si comunichi.

Brescia, /07/2023

Il giudice

